

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3937

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati FERRARI MARTE, ALBERINI

Presentata il 29 luglio 1986

Modifiche ai codici penali militari ed all'ordinamento
giudiziario militare di pace e di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — A quarant'anni dalla proclamazione della Repubblica il problema dell'adeguamento della legge e della giurisdizione penale militare alla Costituzione deve essere ancora affrontato in maniera organica. Non sono, peraltro, più differibili alcuni interventi del legislatore che inquadrino questa giurisdizione speciale fra le magistrature dello Stato come previsto nella nostra Carta costituzionale e che cancellino dal nostro ordinamento penale norme come quelle sulla « coercizione diretta » (articolo 241 del codice penale militare di guerra) per cui il militare ritenuto colpevole di alcuni reati militari può essere passato o fatto passare per le armi dal comandante, senza processo e le « sanzioni collettive di guerra » previste dall'articolo 65 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, per

cui « nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvoché esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili » (disposizioni in contrasto con i principi costituzionali della indefettibilità del processo penale (*nullum crimen sine iudicio* e della personalità della responsabilità penale) (articoli 25 e 27 della Costituzione)

Il problema di cui si è molto discusso in questi anni, dopo l'entrata in vigore della legge 180/1981, e quello dell'istituzione di un organo di autogoverno che garantisca l'indipendenza dei magistrati militari

In questa prospettiva di risoluzione del problema ci aveva posti l'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, che prevedeva la « costituzione dell'organo di au-

togoverno della magistratura militare » da realizzarsi entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge.

Per il vero diffuse perplessità erano state sollevate in Parlamento sull'opportunità di creare un Consiglio superiore della magistratura militare per soli 103 magistrati militari. Ma sollecitati anche dalla sentenza n. 67 del 1984 della Corte costituzionale, con la quale si affermava « che il legislatore è tenuto, attuando l'articolo 15 della legge n. 180 del 1981, ad assolvere senza ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo che effettivamente assicuri l'indipendenza della giurisdizione militare », Governo e partiti, nel corso dell'attuale legislatura, presentavano rispettivamente il disegno di legge n. 2518 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), e le proposte n. 2797, di iniziativa dei deputati della DC, Stegagnini, ed altri; n. 3114, d'iniziativa dei deputati del PCI, Lanfranchi Cordioli ed altri e nn. 23 e 2833, d'iniziativa di deputati del PSI, la prima dell'onorevole Labriola e la seconda dell'onorevole Testa ed altri (tutte relative all'istituzione del Consiglio della magistratura militare).

Numerose resistenze si determinavano in Parlamento per l'approvazione di un testo unificato ed addirittura un emendamento all'articolo 1, relativo alla composizione dell'organo di autogoverno, sul quale i due relatori democristiani della Commissione Giustizia (Pontello) e della Commissione Difesa (Bambi) avevano raggiunto un accordo, veniva accantonato per l'opposizione del Governo che sosteneva il proprio testo.

Per il vero i tempi di approvazione della legge 180/1981, che evitò il *referendum* dei radicali sui tribunali militari, furono brevissimi e non favorirono certamente un approfondimento soddisfacente di questo problema. Il tempo trascorso e la mancata realizzazione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, a cinque anni di distanza dall'approvazione della legge 180/1981, sono serviti per approfondire il problema e farlo giungere a maturazione.

Va osservato come il legislatore non sia tenuto a rispettare scelte fatte con legge ordinaria ove, come nel caso di specie, un ulteriore approfondimento riveli l'incongruità della scelta effettuata soprattutto per l'urgenza di evitare il *referendum* radicale.

La norma base per un'ulteriore disciplina legislativa della materia è l'articolo 108, comma secondo, della Costituzione: « La legge assicura l'indipendenza delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia ».

Occorre, quindi, garantire l'indipendenza delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse.

La scelta fatta dal legislatore del 1981 di dare esecuzione al secondo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, riordinando il tribunale supremo militare in Corte militare di appello ed applicando l'articolo 111 della Costituzione ammettendo ricorso per cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari, ha trovato il conforto di una decisione della Corte Costituzionale che l'ha dichiarata conforme alla Costituzione (sentenza n. 1/1983), in quanto « non può in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata ... l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie ».

Ora se la giurisdizione militare è formata solo da giudici di merito mentre in sede di legittimità confluisce nella magistratura ordinaria ci sarebbe un modo, a nostro avviso più valido ed efficace, per garantire l'indipendenza dei magistrati della giurisdizione militare.

Si tratterebbe di proseguire su di una strada indicata dall'articolo 1 della legge 180/1981: « i magistrati militari (sono) equiparati agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili,

ferme le equiparazioni di cui al comma precedente ». In particolare si tratta di superare l'equiparazione per far transitare gli 82 magistrati militari ora in servizio, attraverso un concorso riservato ed a domanda, nella magistratura ordinaria.

Ne conseguirebbe, *ipso jure*, la soluzione dei problemi relativi all'indipendenza ed alla partecipazione delle donne, mentre in prospettiva le proposte riforme della legislazione penale militare troverebbero presso il Consiglio superiore della magistratura una soluzione più organica.

Non vi è alcun articolo della Costituzione che prevede l'esistenza di magistrati militari e con l'abolizione dell'uniforme portata in udienza, con l'equiparazione ai magistrati ordinari, con la legge 66/63 che consentiva l'accesso delle donne a tutte le magistrature sono divenute sempre meno evidenti le differenze tra le due categorie di magistrati. Inoltre con la legge 23 marzo 1956, n. 167 veniva stabilita la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in numerosi casi di connessione. Sì che già da quell'epoca la giurisdizione ordinaria giudica dei reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, in caso di connessione soggettiva od oggettiva.

È giusto, peraltro, salvare i diritti questi dai magistrati militari attualmente in servizio che conserverebbero, sino a domanda o sino al collocamento in pensione, le funzioni giudiziarie attualmente espletate. I candidati del concorso per

uditori giudiziari militari, attualmente in via di espletamento, passerebbero a domanda, tramite concorso riservato, tra gli uditori giudiziari della magistratura ordinaria.

Per i magistrati militari che rifiutassero di presentare la domanda di passaggio alla magistratura ordinaria si dovrebbe incentivare la richiesta di collocamento in pensione con un abbuono di cinque anni di anzianità di servizio.

Ovviamente i magistrati militari una volta divenuti magistrati ordinari verrebbero inseriti nel ruolo con la qualifica e l'anzianità di servizio posseduta e potrebbero transitare presso gli organi della giurisdizione ordinaria.

Naturalmente, in forma analoga, va disciplinato il passaggio dei cancellieri e dei segretari giudiziari militari nelle corrispondenti categorie della giurisdizione ordinaria.

Per il tempo e per lo stato di mobilitazione o di guerra vanno preparate, di concerto con il Ministero della difesa, le tabelle di mobilitazione dei magistrati, militari di mobilitazione o di guerra. Questi vanno rivisti, abolendo « pezzi da museo » non più necessari, nella malaugurata ipotesi di una mobilitazione o di una guerra. Va assicurato il ricorso in Cassazione avverso tutti i provvedimenti degli organi giudiziari militari di guerra, dichiarando definitivamente espunto dal nostro ordinamento il tribunale supremo militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Passaggio dei magistrati militari nella magistratura ordinaria).

1. Il Ministro di grazia e giustizia indice, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso riservato ai magistrati militari attualmente in servizio per l'ammissione nella magistratura ordinaria con la qualifica e l'anzianità di servizio possedute.

2. I magistrati militari possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso, presentare domanda di partecipazione al Consiglio superiore della magistratura, avendo diritto alla conservazione delle funzioni giudiziarie ricoperte, salvo espressa volontà contraria.

3. I vincitori del concorso per uditori giudiziari militari possono accedere alla magistratura ordinaria presentando analoga domanda al Consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del concorso ad essi riservato indetto dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 2.

(Collocamento in pensione dei magistrati militari che non hanno presentato domanda).

1. I magistrati militari che non hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 1 sono collocati in pensione, se hanno maturato quindici anni, sei mesi ed un giorno di servizio nella pubblica amministrazione.

2. Ad essi è concesso un premio di anzianità, agli effetti della pensione e della liquidazione, di cinque anni.

ART. 3.

*(Tabelle di mobilitazione
dei magistrati).*

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura funziona un'apposita commissione per preconstituire ed aggiornare, di concerto con il Ministro della difesa, le tabelle di mobilitazione dei magistrati ordinari destinati agli organi giudiziari militari di mobilitazione e di guerra.

ART. 4.

*(Dei tribunali militari di mobilitazione o
di guerra in generale).*

1. Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra.

ART. 5.

*(Organi della giurisdizione militare di
mobilitazione o di guerra).*

1. La giurisdizione militare di mobilitazione o di guerra è esercitata dai tribunali di pace, trasformati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in tribunali militari di mobilitazione o di guerra.

2. Su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono istituiti per il tempo e lo stato di mobilitazione o di guerra i tribunali e le corti militari d'appello ritenuti necessari.

3. Agli stessi vengono assegnati dal Consiglio superiore della magistratura i magistrati compresi nelle apposite tabelle di mobilitazione.

ART. 6.

(Uffici dei tribunali e delle Corti militari d'appello di mobilitazione o di guerra).

1. I tribunali militari e le corti militari d'appello di mobilitazione o di guerra funzionano con gli stessi uffici e nella medesima composizione prevista per i corrispettivi organi giudiziari militari di pace.

ART. 7.

(Ricorso per cassazione).

1. Avverso i provvedimenti degli organi giudiziari militari di mobilitazione o di guerra è sempre ammesso ricorso per cassazione.

ART. 8.

(Cancellieri militari).

1. Il Ministro di grazia e giustizia indice, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso riservato ai cancellieri militari attualmente in servizio per l'ammissione nei ruoli dei cancellieri della magistratura ordinaria, con la qualifica e l'anzianità di servizio possedute.

2. I cancellieri militari possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del bando di concorso, presentare domanda al Ministro di grazia e giustizia, avendo diritto alla conservazione delle funzioni ricoperte, salvo espressa volontà contraria.

ART. 9.

(Collocamento in pensione dei cancellieri militari che non hanno presentato domanda).

1. I cancellieri militari che non hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 8 sono col-

locati in pensione, se hanno maturato quindici anni, sei mesi ed un giorno di servizio nella pubblica amministrazione.

Ad essi è concesso un premio di anzianità, agli effetti della pensione e della liquidazione, di cinque anni.

ART. 10.

(Tabelle di mobilitazione dei cancellieri).

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia funziona un'apposita commissione per preconstituire ed aggiornare, di concerto con il Ministro della difesa, le tabelle di mobilitazione dei cancellieri destinati agli organi giudiziari militari di mobilitazione o di guerra.

ART. 11.

(Segretari giudiziari militari).

1. Il Ministro di grazia e giustizia indice, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso riservato ai segretari giudiziari militari, attualmente in servizio, per l'immissione nei ruoli dei segretari giudiziari.

2. I segretari giudiziari militari possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del bando di concorso, presentare domanda al Ministro di grazia e giustizia, avendo diritto alla conservazione delle funzioni ricoperte, salvo espressa volontà contraria.

ART. 12.

(Collocamento in pensione dei segretari giudiziari militari che non hanno presentato domanda).

1. I segretari giudiziari militari che non hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 11 sono collocati in pensione, se hanno maturato quindici anni, sei mesi ed un giorno di servizio nella pubblica amministrazione.

Ad essi è concesso un premio di anzianità, agli effetti della pensione e della liquidazione, di cinque anni.

ART. 13.

(Tabelle di mobilitazione dei segretari giudiziari).

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia funziona un'apposita commissione per preconstituire ed aggiornare, di concerto con il Ministro della difesa, le tabelle di mobilitazione dei segretari giudiziari destinati agli organi giudiziari di mobilitazione o di guerra.

ART. 14.

(Sospensione del procedimento penale).

1. Il primo comma dell'articolo 243 del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di guerra è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate a reparti mobilitati ».

ART. 15.

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 240, 241, 242, 245, 246 e 247 del codice penale militare di guerra, l'articolo 65 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e gli articoli da 57 a 91 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.